



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e, in particolare, l’articolo 17, comma 1, che prevede un credito di imposta per le imprese di distribuzione;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 152 del 2 aprile 2021 recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 12 aprile 2024 n. 145, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2024”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze del 4 novembre 2025, n. 412, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220.*” (di seguito anche “decreto tax credit distribuzione”);

VISTI, in particolare, l’art. 7, comma 5 e l’art. 12, comma 5 del “decreto tax credit distribuzione”, che prevedono che con decreto direttoriale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste;

VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i quali prevedono che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, con la conseguenza che dell'inadempimento di tale obbligo di assicurazione si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

DECRETA

Articolo 1

Sessione 2024 tax credit distribuzione nazionale e internazionale

1. A partire dal 27 gennaio 2026, dalle ore 12.00, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d'imposta relative alle seguenti linee di intervento per la sessione 2024:
 - a) TAX CREDIT DISTRIBUZIONE NAZIONALE (TCDN)
 - b) TAX CREDIT DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE (TCDIF)
2. Le domande di cui al comma precedente possono essere presentate, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 22, del "decreto tax credit distribuzione", in relazione alle opere la cui distribuzione nazionale in sala cinematografica è avvenuta entro il 31 dicembre 2024 e alle opere la cui distribuzione internazionale è avvenuta entro il 31 dicembre 2024.
3. La Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del "decreto tax credit distribuzione", istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.
4. Il credito di imposta relativo alle richieste di cui al presente articolo è riconosciuto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del "decreto tax credit distribuzione", nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la Direzione generale Cinema e audiovisivo disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.

Articolo 2

*Contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati
da calamità naturali ed eventi catastrofali*

1. A pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 3

Disposizioni comuni

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del "decreto tax credit distribuzione", la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Carlo Brugnoni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Dr.ssa Elena Giaccone